



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMANO, URRARO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, AUDDINO, LEZZI, GARRUTI, MININNO, DI MICCO, ORTIS, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, Marco PELLEGRINI, NATURALE, SANTILLO, CROATTI, AIROLA, TRENTACOSTE, DESSÌ, PRESUTTO, LOREFICE, Giuseppe PISANI, FENU, LANZI, PESCO, CORBETTA, ANGRISANI, RICCIARDI, LEONE, LUPO, GIANNUZZI e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2019

Introduzione dell’articolo 603-*quater* del codice penale, concernente il reato di organizzazione del lavoro mediante violenza o minaccia

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sfruttamento grave dell'attività lavorativa è un fenomeno diffuso, che tuttavia spesso rimane sommerso. La maggior parte dei cittadini non è consapevole del fatto che i prodotti in vendita in un supermercato o in un negozio o i servizi offerti in un albergo o in un ristorante possono essere ottenuti sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. Lo sfruttamento è diffuso in numerosi settori economici e colpisce diversi gruppi di lavoratori. Ciò che questi lavoratori spesso hanno in comune è il fatto di essere pagati pochi euro all'ora, di essere costretti a lavorare dodici o più ore al giorno per sei o sette giorni alla settimana, senza diritto al riposo e alle ferie.

Lo sfruttamento del lavoro può assumere varie forme: dagli abusi gravi come la schiavitù fino ad atti che non costituiscono reato e non integrano esempi gravi di sfruttamento dell'attività lavorativa.

Lo sfruttamento si realizza ogni volta in cui vi sia una sproporzione rispetto alle condizioni d'impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana.

Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. In altre parole, ha diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, così come definite dalla nostra Carta costituzionale e da altre norme di legge, in particolare in materia di remunerazione, orario di lavoro, congedi, salute e sicurezza.

È importante porre in essere un'attenta ed efficace attività di prevenzione dello sfruttamento grave dell'attività lavorativa, analizz-

zando i rischi e monitorando le situazioni in cui si verifica questo fenomeno.

Non ci può essere tolleranza alcuna sul tema. Non possono esistere aree grigie, in cui la demarcazione tra le pratiche moralmente accettabili e quelle inaccettabili risulti potenzialmente sfocata.

Gli organismi di controllo che esercitano la funzione di vigilanza sono fondamentali, così come è necessario che le vittime siano incoraggiate a denunciare gli abusi e i casi di sfruttamento dell'attività lavorativa.

Purtroppo non sempre le fattispecie illecite hanno contorni chiari e si rischia di non farle emergere per il clima di omertà e paura che discende dalla situazione di soggezione in cui spesso vengono a trovarsi i lavoratori rispetto ai propri datori di lavoro.

Pertanto, con il presente disegno di legge si introduce all'interno del codice penale un'autonoma e specifica fattispecie di reato tesa a sanzionare la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, costringe il lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti remunerativi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, ovvero a rinunciare a diritti spettanti in relazione al rapporto di lavoro (quali riposi, ferie, permessi, congedi, eccetera), procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La sanzione, consistente nella reclusione da cinque a otto anni e nella multa da 5.000 a 15.000 euro, è aumentata da un terzo alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano ovvero ancora minori in età non lavorativa. In caso di condanna per il delitto in questione, operano in-

fine le pene accessorie previste dall'articolo 603-ter del codice penale.

La previsione, che opera salvo che il fatto costituisca più grave reato, mira a reprimere e sanzionare quelle forme di abuso, molto frequenti nei luoghi di lavoro, in cui il lavoratore, parte debole nel rapporto negoziale con il proprio datore di lavoro, è indotto a tollerare condizioni non in linea con le disposizioni di legge e contrattuali per timore di perdere l'opportunità di lavoro.

La fattispecie è stata congeniata come reato generico, atteso che l'atto illecito può essere commesso anche da un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro formale, purché dall'atto intimidatorio discenda un

danno, non solo economico, per il soggetto passivo del reato, a fronte di un ingiusto profitto per gli autori dello stesso.

Il lavoro è un'occasione di crescita e non può tradursi in un'offesa alla dignità umana. Con il presente disegno di legge viene offerto un utile strumento agli organi di controllo per portare alla luce e contrastare efficacemente forme di sfruttamento particolarmente subdole, perché si inseriscono in una cosiddetta area grigia di illeciti, che difficilmente possono essere fatti emergere e comprovati in considerazione dello stato di soggezione psicologica che alcuni contesti lavorativi inducono nei lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 603-quater. - (*Organizzazione dell'attività lavorativa mediante violenza o minaccia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante violenza o minaccia, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, costringe un lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, ovvero a rinunciare a diritti spettanti in relazione al rapporto di lavoro, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre, o se uno o più lavoratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa ».

2. All'articolo 603-ter, primo comma, del codice penale, le parole: « e 603-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 603-bis e 603-quater ».